



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA – DIVISIONE VII – SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE

ALLA SOCIETÀ

██████████

██████████

e p.c. ASSOFIDUCIARIA

assofiduciaria@legalmail.it

Oggetto: Gestione dell'IVCA su polizze vita estere – profili di incompatibilità con il D.M.16 gennaio 1995 – soluzioni transitorie

Rif. Vostre note del 19/02/2026 e del 06/03/2026

Premessa

In relazione all'istanza presentata da codesta Società concernente le criticità operative e di vigilanza connesse alla gestione dell'Imposta sul valore dei contratti assicurativi (IVCA) su polizze vita estere intestate fiduciariamente, si espone quanto segue.

In premessa si evidenzia che, oltre all'esame della nota tecnica trasmessa dalla stessa ██████████ (credito IVCA e profili applicativi per società fiduciarie non sostituti d'imposta) e all'analisi interna del competente Ufficio, che conferma le incompatibilità tra il meccanismo IVCA e alcune previsioni del D.M. 16/01/1995, si è ritenuto opportuno coinvolgere sul tema anche Assofiduciaria che ha fornito il suo contributo tramite una soluzione interpretativa a suo tempo proposta con relativa istanza del 07/03/2014 all'Agenzia delle Entrate.

Alla luce di tali elementi, la Scrivente ritiene di poter sostenere, in via transitoria, la soluzione operativa già prospettata da Assofiduciaria combinata con altri accorgimenti successivamente indicati. Rimane comunque la necessità di un intervento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, al fine di risolvere definitivamente le incompatibilità tra la disciplina fiscale e quella di vigilanza.

Titolario: 31.03.02
SF 295

Divisione VII DGSV
Viale America, 201 – 00144 Roma
Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 3331/3389 - dgv.div07@pec.mimit.gov.it
Il dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
Il funzionario estensore: gianluca.bax@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Inquadramento della problematica

Il problema si verifica nel caso di polizze vita estere in cui l'impresa assicurativa non opera come sostituto d'imposta e l'IVCA deve essere materialmente versata dal contraente/assicurato; tuttavia, nel caso specifico, la polizza è intestata fiduciariamente alla società fiduciaria, che effettua il versamento in nome proprio ma per conto del fiduciante. Ne deriva che la provvista è del fiduciante, il versamento viene effettuato dalla società fiduciaria tramite F24 e il credito d'imposta risultante è intestato formalmente alla fiduciaria benché sia sostanzialmente del fiduciante. Quando la polizza giunge a scadenza o è riscattata, l'imposta sostitutiva sui redditi da capitale deve essere calcolata dalla fiduciaria (non essendoci sostituto d'imposta estero) e siccome l'IVCA versata annualmente eccede quasi sempre tale imposta finale, si genera un credito d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 41/E/2012, ha chiarito che l'eccedenza d'imposta deve essere restituita al contribuente sostituito e che la fiduciaria può recuperare il credito mediante, compensazione, rimborso o riporto. Tuttavia, basandosi su quanto stabilito dalla richiamata circolare, siccome il credito rimane intestato alla fiduciaria, il recupero avviene con le sue posizioni erariali (mod.770/F24) e un tale meccanismo non consente una piena tracciabilità verso il singolo fiduciante.

Criticità rispetto al D.M. 16.01.1995

Gli approfondimenti di questa Direzione generale confermano che si generano situazioni di non conformità rispetto a:

- *Divieto di compensazione incrociata – Tit. VI, art. 14, co. 4, D.M. 95*

Il recupero del credito da parte della fiduciaria attraverso modello F24 potrebbe comportare compensazioni tra fiducianti diversi, evenienza vietata dalla norma.

- *Divieto di assumere impegni finanziari – Tit. II, art. 5, co. 7, D.M. 95*

La restituzione dell'eccedenza IVCA della fiduciaria al fiduciante/contribuente prima del recupero della stessa determina un'esposizione finanziaria impropria della fiduciaria.

- *Obbligo di operare solo con provvista preesistente – Tit. II, art. 5, co. 10, lett. e)*

La restituzione anticipata dell'eccedenza IVCA, la possibile compensazione incrociata con provviste di altri fiducianti e qualsiasi utilizzo del credito IVCA non strettamente riconducibile a somme preesistenti del fiduciante è incompatibile con il principio secondo cui la fiduciaria può operare esclusivamente sulla base della provvista messa a disposizione dal fiduciante.

Emergono poi ulteriori criticità per la mancata riconducibilità del credito fiscale generato a un patrimonio vincolato e i rischi in sede di controlli fiscali per possibili violazioni della riservatezza nei confronti di altri fiducianti.



Soluzione prospettata da Assofiduciaria

Assofiduciaria, già con nota del 07/03/ 2014 ha prospettato una soluzione all'Agenzia delle Entrate, in un'istanza di consulenza giuridica, sostenendo che essendo il credito da IVCA sostanzialmente del fiduciante/contraente, lo stesso debba poter presentare istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973. In tal caso, la soluzione consisterebbe nel rilascio, da parte della fiduciaria, di idonea certificazione del credito e l'impegno della stessa a non utilizzare il credito IVCA oggetto di istanza di rimborso.

Questa Direzione, sostanzialmente, ritiene valida la soluzione di Assofiduciaria in quanto evita sia le esposizioni della fiduciaria, sia le compensazioni tra clienti/fiducianti e riconduce il credito al legittimo titolare (il fiduciante).

Assofiduciaria, nel confermare che l'Agenzia delle Entrate non ha dato una risposta diretta alla propria istanza del 2014, sostiene, a parere di questa Amministrazione in maniera condivisibile, che i chiarimenti della stessa Agenzia riferiti alla compilazione del rigo SX42 del Quadro SX del Modello 770, seppur non menzionino espressamente il credito da IVCA, avvalorano la soluzione prospettata con l'istanza sopra richiamata, in quanto le istruzioni stabiliscono:

- che il quadro SX rappresenta tutti i crediti del sostituto d'imposta (inclusi quelli derivanti da imposte sostitutive o equiparabili) e consente il riporto, la compensazione o la richiesta di rimborso degli stessi.
- che il rigo SX42 è il rigo destinato ai "crediti maturati nel corso dell'anno" e alle compensazioni esposte dal sostituto d'imposta;

di conseguenza, la struttura dichiarativa del SX42 è perfettamente compatibile con la presenza di un credito IVCA maturato dal sostituto d'imposta in quanto il quadro SX non certifica la titolarità sostanziale del credito, ma solo la sua presenza in capo al sostituto "formale" (nel caso di specie la fiduciaria).

Soluzioni operative transitorie

Anche se non formalizzata in una specifica circolare dell'Agenzia delle Entrate e, in assenza di una risposta diretta all'istanza presentata da Assofiduciaria, questa Direzione è propensa a ritenere che, in base a quanto stabilito nella richiamata Circolare dell'Agenzia delle Entrate (n.41/E/2012), alle istruzioni che la stessa Agenzia ha indicato nella compilazione del quadro SX riga 42 del Modello 770 e di quelle per il quadro RM del modello redditi Persone Fisiche, alle soluzioni prospettate da Assofiduciaria, fa sì che l'eccedenza IVCA possa essere considerata un credito "cedibile" al contraente (o ai suoi eredi) tramite certificazione del sostituto.



Il contribuente/fiduciante, quindi, potrà inserire il credito nel Modello Redditi PF, Quadro RM a seguito della certificazione della fiduciaria (nel caso di specie la ██████████). Il quadro RM, infatti, è destinato alle imposte sostitutive, ai crediti conseguenti e ai crediti rimborsabili ex art DPR/1973.

In conclusione, pur non esistendo un documento dell'Agenzia delle Entrate che lo affermi in modo diretto, la combinazione delle fonti ufficiali porta a un'unica conclusione giuridica possibile e cioè:

- a) l'eccedenza IVCA può essere attribuita al contraente o ai suoi eredi tramite certificazione del sostituto (la fiduciaria) che deve impegnarsi anche a non chiedere il rimborso in proprio;
- b) il contribuente/fiduciante o l'erede può indicare tale credito nel Modello Redditi PF – Quadro RM, oppure chiedere il rimborso ex art. 38 DPR 602/1973;

Ciò posto, la certificazione del sostituto-fiduciaria risolve buona parte delle situazioni di non conformità tra meccanismi fiscali e regole stabilite nel D.M. 16/01/1995, in quanto la restituzione dell'eccedenza è un diritto del fiduciante e non comporta anticipazione della fiduciaria (perché il rimborso lo chiede il cliente). Tuttavia, tale soluzione va integrata con misure organizzative interne per la fiduciaria, quindi la Scrivente ritiene opportuno indicare ulteriori accorgimenti per evitare situazioni di non conformità al DM nei comportamenti della fiduciaria rispetto al cliente/contribuente, come di seguito evidenziati:

- a) istituzione di un conto provvista vincolato per ogni fiduciante da utilizzare per: provvista IVCA, versamenti F24, credito maturato, restituzioni e compensazioni riferite al solo fiduciante;
- b) scheda IVCA per singola polizza con evidenza di provvista, F24, credito, utilizzi, eccedenze, residui;
- c) clausole aggiuntive nei mandati fiduciari che prevedano: rinuncia alla restituzione anticipata; divieto di compensazione incrociata; autorizzazione al vincolo delle somme; obbligo di certificazione da parte della fiduciaria; l'impegno da parte della fiduciaria a non richiedere a rimborso o ad utilizzare in compensazione l'eccedenza di imposta indicata nella certificazione al fiduciante/contraente; impegno del fiduciante a non richiedere alcun rimborso alla fiduciaria;
- d) comunicazione annuale al fiduciante riepilogativa di: IVCA versata, credito maturato, credito certificato, eccedenze, saldo del patrimonio vincolato.

Firmato elettronicamente
IL DIRETTORE GENERALE
(Giulio Mario Donato)

n.1 allegato: Istanza Assofiduciaria

Firmato digitalmente da: Giulio Mario Donato
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 19/03/2026 12:42:01